

ALTO N. 5 ALLA DEUBERA
MECC. N. 2015-02976/103

MECC. N. 2015 03160/086

82/3-15

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Daniela Maria VITROTTI

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

16 LUGLIO 2015

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in 1^a convocazione per la seduta d'urgenza del 16 Luglio 2015, alle ore 18,30 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Francesco DANIELE, che presiede la seduta,

i Consiglieri: BELLO, BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, DELIZZOS, FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI, MAGAZZU', NOCCETTI, OLMEO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STALTERI, STEFANELLI, TORCHIO e TROISE

In totale, con il Presidente, n. 21 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: CASCIOLA, DONNA, MILETTO e VALLE

Con l'assistenza del Segretario Dr.ssa Porzia IENOTTICO

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO AL REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO AL REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.

Il Presidente DANIELE, di concerto con il Coordinatore della I[^] Commissione CANELLI, riferisce:

Il Servizio Centrale Consiglio Comunale con nota del 14/07/2015 prot. n 1027, pervenuta alla Circoscrizione in data 14/07/2015 prot. n. 8814, ha richiesto di esprimere il parere di competenza, ai sensi degli artt. 43-44 del Regolamento del Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2015 2976/013 avente per oggetto "Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Modifiche parziali. Approvazione."

Il vigente Regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), frutto di un lavoro di revisione operato alla fine del 2007 al fine di integrare in un unico corpo normativo alcune disposizioni in materia precedentemente contenute nel regolamento di Polizia Urbana, è stato ulteriormente rivisto con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01070/013), del 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01898/013), del 21 marzo 2011 (mecc. 2010 08855/103), del 11 giugno 2012 (mecc. 2012 02259/103) esecutiva dal 25 giugno 2012, del 22 ottobre 2013 (mecc. 2013 04166/103) esecutiva dal 5 novembre 2013 e del 22 settembre 2014 (mecc. 2014 03087/103) esecutiva dal 6 ottobre 2014, al fine di apportare precisazioni e specificazioni delle relative norme e revisione dei parametri di riferimento.

Le modifiche proposte al "Regolamento per l'applicazione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.)" con il presente provvedimento, hanno il fine di precisare e aggiornare alcuni aspetti dell'organizzazione del servizio in un'ottica di miglioramento dello stesso, di fornire utili chiarimenti normativi e integrare i coefficienti moltiplicatori applicabili per specifiche tipologie di occupazione.

In particolare la deliberazione in esame si propone di integrare il secondo comma dell'articolo 25 del Regolamento come segue: dopo il primo periodo inserire il seguente: "Una diversa durata delle concessioni di suolo in caso di attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza approvate dalla Civica Amministrazione può essere determinata con la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione."

La modifica proposta risulta opportuna in quanto in taluni casi le attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza hanno contenuti tali, sotto il profilo della validità ed utilità sociale dell'iniziativa, da meritare l'approvazione espressa della Civica Amministrazione.

L'attuale formulazione del secondo comma dell'articolo 25 del Regolamento prevede che ogni singola concessione di suolo per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro abbia durata massima di cinque giorni anche non consecutivi.

E' opportuno che tale prescrizione, idonea a consentire una adeguata programmazione e rotazione dell'occupazione dei medesimi spazi, possa essere derogata in caso di attività espressamente approvate dalla Civica Amministrazione, in quanto tali qualificate attività, in considerazione della propria natura di sensibilizzazione, necessitano di essere svolte per periodi estesi al fine di poter raggiungere risultati apprezzabili.

Si propongono, inoltre, le seguenti modifiche:

- articolo 47 - Occupazione per traslochi, al comma 3 sostituire "quindici" con "dieci";
- articolo 48 - Occupazioni per lavori edili, al comma 1 si aggiunge il periodo "L'istanza per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione";
- articolo 49 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati, il comma 2 viene sostituito con il seguente: "La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione se occorre ordinanza viabile, quindici giorni prima se non occorre ordinanza. La richiesta di proroga dell'occupazione deve essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza dell'occupazione.";
- articolo 50 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali, al comma 1 viene aggiunto il seguente periodo: "La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione.".

Le modifiche risultano necessarie in quanto Servizio Occupazione Temporanea di Suolo Pubblico nell'anno 2015 ha ottenuto la Certificazione di Qualità per i procedimenti preordinati al rilascio delle seguenti concessioni:

- lavori edili ed assimilati (traslochi, potatura piante, carico/scarico materiale eccetera);
- ponteggi e steccati;
- manomissione suolo.

Uno degli adempimenti richiesti dal Servizio Qualità della Città è stata la definizione dei tempi di lavorazione delle pratiche da parte dei fornitori, al fine di determinare la durata complessiva di ciascun procedimento.

Definiti i tempi di rilascio dei provvedimenti, occorre quindi integrare o modificare gli articoli del Regolamento COSAP che disciplinano le varie tipologie di occupazione in argomento.

All'allegato A DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - lettera B (COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE):

- al punto 2 quater si propone la seguente modifica: "Occupazioni permanenti con edicole per la vendita di giornali e riviste: coefficiente moltiplicatore 0,75 della tariffa ordinaria.

La categoria viaria I è applicata esclusivamente per la determinazione del canone relativo alle occupazioni con chioschi edicola ubicati nella Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS) in considerazione della maggiore redditività delle occupazioni ricadenti nelle strade di particolare pregio, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico veicolare e pedonale. Ai chioschi edicola che, pur essendo ubicati in zone soggette a vincoli o in ambiti centrali non sono compresi nella ZUCS, è applicata la categoria viaria II".

La modifica si propone in quanto il canone da corrispondere per occupazioni del suolo pubblico con chioschi edicola è attualmente determinato sulla base del coefficiente moltiplicatore pari a 0,85 della tariffa ordinaria, come si evince dall'allegato "A" al Regolamento comunale n. 257, punto B, 2 quater vigente. Tenuto conto tuttavia della grave crisi economica in atto che coinvolge particolarmente il mondo dell'editoria per l'avvento dei testi digitali di libri, giornali e riviste, pare opportuno rideterminare il coefficiente moltiplicatore da applicarsi per i chioschi edicola. da 0,85 a 0,75.

Inoltre in riferimento alla classificazione delle categorie stradali, attualmente il territorio della Città di Torino è articolato in cinque categorie, individuate nell'Allegato "B" al Regolamento n. 257; la categoria viaria I, che incide maggiormente sull'entità dell'importo del canone, corrisponde a sedimi stradale di particolare importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico veicolare e pedonale ubicati principalmente nel centro storico cittadino o in aree sottoposte a vincoli architettonici, ambientali o paesaggistici.

Considerato che gli elementi suddetti si ravvisano principalmente nella Zona Urbana centrale Storica (ZUCS), si ritiene di dover procedere ad una più puntuale differenziazione tra le tariffe prevedendo l'applicazione della categoria viaria I esclusivamente per la determinazione del canone relativo alle occupazioni con chioschi edicola ubicati nella ZUCS e l'applicazione della categoria viaria II ai chioschi edicola che, pur essendo ubicati in ambito centrale o in zone soggette a vincoli, non sono compresi nel centro storico;

- al punto 7 si propone la sostituzione con la seguente formulazione: "Occupazioni temporanee per Operatori del Commercio fuori dalle aree mercatali su posteggi dati in concessione, in occasione di mercati tematici o periodici e in occasione di mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni su posteggi dati in concessione nelle aree adiacenti gli stadi in occasione di eventi sportivi che si svolgono all'interno degli stessi: coefficiente moltiplicatore 5,00 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni su posteggi dati in concessione in occasione di eventi o

manifestazioni che si svolgono negli stadi o in aree diverse dagli stadi (ex Palaisozaki o altro): coefficiente moltiplicatore 20,00 della tariffa ordinaria."

Si ritiene opportuno prevedere la revisione del moltiplicatore di cui all'Allegato "A", punto 7 della lettera B del Regolamento C.O.S.A.P., con particolare riferimento alle occupazioni oggetto di concessione per attività commerciale in occasione di eventi o manifestazioni non sportive che si svolgano negli stadi e nelle aree individuate in prossimità dell'ex Palaisozaki (Palaolimpico, Palatorino o altro) o, occasionalmente, in altri luoghi.

La tariffa attualmente applicata per determinare il canone di concessione si basa sui coefficienti 5 per gli eventi non sportivi che si svolgono allo stadio, e 10 per le occupazioni nelle aree autorizzate in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgono in aree diverse dallo stadio (Palaolimpico, Palatorino o altro).

Si ritiene che, applicando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del Regolamento C.O.S.A.P., sussistano le condizioni per aumentare il coefficiente moltiplicatore.

La presenza di numerose aree di suolo pubblico destinate alle attività commerciali concentrate principalmente nelle zone dove sono ubicati gli ingressi dello stadio o delle strutture interessate all'evento, comporta, infatti, un sensibile sacrificio per la collettività, anche considerando che parte rilevante delle concessioni sono ubicate in zone pedonali (cosiddetta piazza Olimpica) dove si concentra il passaggio degli spettatori in ingresso o in uscita dal luogo dell'evento. Tali aree vengono sottratte a quei cittadini che, non interessati all'evento, utilizzano abitualmente l'area pedonale per svago o per attività sportive di vario genere (jogging, ciclismo, ecc.). Per ciò che concerne le concessioni ubicate al di fuori dell'area pedonale, si deve osservare che si tratta di aree generalmente sottratte alla sosta di autoveicoli proprio durante eventi nei quali la richiesta di zone di parcheggio è più alta.

Non solo, ma le concessioni in discorso sono particolarmente ambite da parte degli operatori commerciali, a causa del vantaggio ricavabile da esse proprio perché l'attività di vendita si svolge in occasione di manifestazioni che, generalmente, richiamano migliaia di persone e dunque di potenziali clienti;

- al punto 10 si propone la seguente integrazione: "Occupazioni temporanee per Attività Economiche non diversamente disciplinate al precedente punto 7 e/o Promozionali o ad esse correlate e Riserva di aree pubbliche per uso privato non altrimenti disciplinate: coefficiente moltiplicatore 10 della tariffa ordinaria. La tariffa, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad Euro 35,00."

La modifica si rende necessaria al fine di coordinare il presente punto al novellato punto 7.

Si dà atto che l'articolo 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 28 dicembre 2001 n. 448) ha sostituito il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n.388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento" ed in tale senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) in tema di tariffe ed aliquote.

Si dà inoltre atto che con decreto del 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, il Ministero dell'Interno ha approvato il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali al 30 luglio 2015.

Tale parere è stato discusso nella I° Commissione congiunta con la Circoscrizione 4 convocata in data 14 luglio 2015.

Preso atto che durante il dibattito non sono emerse osservazioni contrarie al provvedimento in oggetto.

Alla luce di quanto suesposto, si propone di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione consigliere n. mecc. 2015 2976/013 avente per oggetto "Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Modifiche parziali. Approvazione".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 63 dello Statuto della Città di Torino;

-Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è:

-favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di Legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione consigliere n. mecc. 2015 2976/013 avente per oggetto "Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

Modifiche parziali. Approvazione.”

Il Presidente del Consiglio di Circostrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Risulta assente al momento della votazione la Consigliera Bello.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	20	
Astenuti	6	(Bolognesi, Bosticco, Furnari, Geninatti Togli, Iannetti e Noccetti)
Votanti	14	
Voti favorevoli	13	
Voti contrari	1	

DELIBERA

di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione consigliere n. mecc. 2015 2976/013 avente per oggetto”Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Modifiche parziali. Approvazione.”

Il verbale della seduta di cui fa parte il presente estratto è stato approvato seduta stante, all'unanimità per alzata di mano, con il seguente esito: Presenti e Votanti 18 Voti favorevoli 18.

In originale firmato

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Porzia IENOTTICO)

IL PRESIDENTE
(Dr. Francesco DANIELE)

Pubblicato all'Albo del Centro Civico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

20 LUG. 2015

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO P.O.
(Dr.ssa Porzia IENOTTICO)

